

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di C.C. n.31 del 04.09.2003

<u>ART. 1 – COMPETENZE E RESPONSABILITÀ</u>	3
<u>ART. 2 – SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO</u>	3
<u>ART. 3 – ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE E DI RICEVIMENTO FERETRI</u>	3
<u>ART. 4 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO</u>	3
<u>ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI</u>	4
<u>ART. 6 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO</u>	4
<u>ART. 7 – TRASPORTI FUNEBRI</u>	4
<u>ART. 8 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ</u>	4
<u>ART. 9 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE</u>	5
<u>ART. 10 – TRASPORTI ALL’ESTERO O DALL’ESTERO</u>	5
<u>ART. 11 – TRASPORTI DI CENERI E RESTI</u>	5
<u>ART. 12 – IL CIMITERO</u>	5
<u>ART. 14 – AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI</u>	6
<u>ART. 15 - INUMAZIONE</u>	6
<u>ART. 16 – LAPIDI E COPRITOMBA</u>	6
<u>ART. 17 - TUMULAZIONE</u>	6
<u>ART. 18 – ESUMAZIONI ORDINARIE</u>	6
<u>ART. 19 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE</u>	6
<u>ART. 20 - ESTUMULAZIONI</u>	7

<u>ART. 21 – RACCOLTA DI OSSA</u>	<u>7</u>
<u>ART. 22 - CREMATORIO</u>	<u>7</u>
<u>ART. 23 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 24 – URNE CINERARIE.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 25 – DISCIPLINA ALL’INGRESSO</u>	<u>8</u>
<u>ART. 26 - DECORO</u>	<u>8</u>
<u>ART. 27 – DURATA DELLE CONCESSIONI</u>	<u>8</u>
<u>ART. 28 – MODALITÀ DI CONCESSIONE</u>	<u>9</u>
<u>ART. 29 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE</u>	<u>9</u>
<u>ART. 30 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE</u>	<u>9</u>
<u>ART. 31 – CALCOLO DEI RIMBORSI.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 33 - DECADENZA</u>	<u>10</u>
<u>ART. 34 - ESTINZIONE.....</u>	<u>10</u>
<u>ART. 36 - CAUTELE</u>	<u>10</u>
<u>ART. 37 – NORMATIVA APPLICABILE</u>	<u>10</u>

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Competenze e responsabilità

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza comunale sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di governo ed Autorità Sanitaria Locale.

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico ed utilizzati in maniera difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 2 – Servizi gratuiti ed a pagamento

Il costo dei servizi di polizia mortuaria è stabilito all'allegata tabella A.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, l'inumazione, la cremazione e la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero, la visita necroscopica, la deposizione delle ossa in ossario comune e quelli classificati tali per legge.

Sono inoltre gratuiti il feretro ed i servizi cimiteriali per le salme di persone indigenti o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od Enti od Istituzioni che se ne facciano carico.

Art. 3 – Orario di apertura del cimitero comunale e di ricevimento feretri

Il cimitero osserverà il seguente orario di apertura:

dalle 8.00 alle 20.00 nel periodo estivo e dalle 8.00 alle 17.00 nel periodo invernale.

I feretri, i resti mortali, le urne cinerarie verranno ricevute secondo il seguente orario:

dalle 8.00 alle 12.00;

dalle 14.00 alle 17.00 nel periodo estivo e dalle 14.00 alle 16.00 nel periodo invernale.

Gli orari verranno affissi all'entrata del cimitero.

Detti orari possono essere variati temporaneamente da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in occasione di ricorrenze, festività od altri eventi.

CAPO II – FERETRI

Art. 4 - Deposizione della salma nel feretro

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Possono essere chiusi nello stesso feretro madre e neonato morti nell'atto del parto.

Ogni salma, prima di essere collocata nel feretro, dev'essere vestita, preferibilmente con abiti di tessuto naturale, od almeno avviluppata in un lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL darà le necessarie disposizioni al fine di evitare contaminazioni ambientali.

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato dall'USL. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo determinato dall'USL.

Art. 5 – Caratteristiche dei feretri

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono rapportate ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.

Per l'inumazione il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità ed uno spessore non inferiore a 2 cm. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n.285. I feretri di salme provenienti da altri Comuni od estumulate possono essere inumate anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

Per la tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe devono avere i requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n.285. Queste disposizioni si applicano anche nel caso di trasferimento di feretro da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, dall'estero od all'estero. Per trasporti da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km. è sufficiente il feretro di legno con spessore non inferiore a 2,5 cm.

Per la cremazione la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno avente spessore non inferiore a 2 cm. se il trasporto si esegue entro i 100 km., negli altri casi la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe devono avere i requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

Art. 6 – Piastrina di riconoscimento

All'esterno di ogni feretro è applicata una piastrina metallica recante il nome, il cognome e le date di nascita e morte della salma.

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 7 – Trasporti funebri

I trasporti funebri sono svolti con mezzi aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

Nessuna sosta può farsi durante il percorso, salvo il caso di forza maggiore. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei fossero di notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. È fatto divieto assoluto, in ogni altro caso, di fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi di cortei di notevole entità il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi col Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 8 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive l'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

È consentito rendere al defunto de estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo il divieto nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia causa della morte.

Per le salme portatrici di radioattività, l'autorità sanitaria dispone le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 9 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimiteri di altri Comuni è autorizzata dal Sindaco. L'autorizzazione sarà allegata al permesso di seppellimento ed eventuali verbali dell'autorità sanitaria per essere consegnata al sindaco del Comune di destinazione.

Il trasporto di salme da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle ceneri risultanti al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 10 – Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti (come l'Italia) alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni all'art. 27 del D.P.R. 285/90, nel secondo caso quelle agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.

Si applicano comunque le disposizioni, per i morti di malattie infettive o portatori di radioattività, riportate all'art.8.

Art. 11 – Trasporti di ceneri e resti

Il trasporto fuori dal Comune di ceneri, resti mortali ed ossa umane deve essere autorizzato dal Comune.

In questi casi non si applicano le misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di salme.

Le ossa umane ed i resti assimilabili vanno raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura (anche a freddo) e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o analogo sistema. L'urna deve essere di materiale resistente, contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome del defunto, la data di nascita e di morte

TITOLO II

DEL CIMITERO E DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I – IL CIMITERO

Art. 12 – Il cimitero

Ai sensi dell'art.337 del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265, il servizio di seppellimento viene svolto dal Comune all'interno del Cimitero Comunale di via Bindola, unico esistente sul territorio comunale.

Tutte le operazioni cimiteriali sono riservate al personale addetto al cimitero.

Art. 13 – Settori speciali

All'interno del cimitero, **su specifica richiesta**, saranno previsti reparti speciali destinati alla sepoltura delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico od a comunità straniere.

Le maggiori spese derivanti per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti, sempre che non vi siano persone od Enti od Istituzioni che se ne facciano carico.

Art. 14 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Salvo sia richiesta altra destinazione, nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme delle persone decedute nel territorio comunale o che ovunque decedute avevano nel Comune la residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevute le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono inoltre ricevute le salme di persone che hanno risieduto nel Comune per almeno 20 anni, sempre che vi siano gli spazi necessari e non si rechi pregiudizio agli obblighi comunali di cui ai primi due commi del presente articolo.

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 15 - Inumazione

Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno della sepoltura, salvo il caso di concessioni di cui all'art.27, II comma, lett. C).

Le dimensioni della fossa, in superficie, non devono essere superiori a m.2,20 di lunghezza per m.0,80 di larghezza.

Art. 16 – Lapidi e copritomba

La lapide ed il copritomba non possono avere superficie superiore ai 2/3 della dimensione della fossa. La lapide non può comunque avere un'altezza superiore ai cm.130 dal piano della campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e lo stato di decoro, sono totalmente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla manutenzione, il Comune provvede secondo quanto stabilito agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990, n.285.

Art. 17 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti od urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree per conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano gli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990, n.285.

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 18 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dall'inumazione, salvo il caso di concessioni di cui all'art.27, II comma, lett.C).

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Con propria ordinanza, il sindaco regola le esumazioni ordinarie.

Art. 19 – Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione comunale, per trasportarle in altre sepolture o cremarle.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'USL e dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) nel caso di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano decorsi 2 anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiarerà il non pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 20 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione o dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 25 anni.

Sono straordinarie quelle fatte a richiesta dei familiari nei casi in cui il feretro sia stato tumulato da meno di 25 anni e quelle ordinate dall'autorità giudiziaria.

Art. 21 – Raccolta di ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione.

CAPO IV

CREMAZIONE

Art. 22 - Crematorio

Per procedere alla cremazione, il Comune si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 23 - Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso previa acquisizione di un certificato del medico necroscopo in carta libera dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, dall'autorità giudiziaria stessa mediante nulla osta recante l'indicazione specifica che la salma può essere cremata.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, salvo che i familiari non presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione e successiva a quella testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, salvo che i familiari non presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione e successiva all'iscrizione stessa. L'iscrizione a queste associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge ovvero, in difetto, del parente più vicino individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza di essi manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o residenza;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Art. 24 – Urne cinerarie

Le ceneri sono raccolte in apposite urne cinerarie di materiale resistente.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero;

- b) in natura (mare, fiumi, laghi, etc.);
- c) in aree private, previo consenso dei proprietari e senza che ciò dia luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come tali definiti dal vigente Codice della Strada e nei tratti di fiume, laghi, mare non liberi da natanti o manufatti.

Nel caso di conservazione delle ceneri, fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna e del rispetto della volontà del defunto, le stesse possono essere tumulate, interrare od affidate ai familiari.

Salvo diversa indicazione da parte del defunto o dei familiari, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI **Art. 25 – Disciplina all'ingresso**

Di norma, nel cimitero l'ingresso è consentito solo a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a coloro che sono accompagnati da animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai bambini di età inferiore ai 6 anni, se non accompagnati da adulti.

Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi offensive verso il culto professato sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 26 - Decoro

È fatto divieto, ad eccezioni delle tombe a terra, di porre vasi od altro elemento ornamentale nei camminamenti, davanti ai colombari, ai loculi ed alle tombe di famiglia. I fiori avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Saranno inoltre tolti i fiori e le piante ornamentali tenuti con deplorabile trascuratezza, tali da rendere indecoroso il cimitero.

Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Saranno altresì rimosse d'ufficio le corone, i fiori e quant'altro coprano epigrafi o che non si addicano all'estetica del luogo o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIA E MODALITÀ **Art. 27 – Durata delle concessioni**

Le concessioni di spazi per la sepoltura sono tutte a tempo determinato.

La loro durata è così fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 25 anni per gli ossarietti, e le nicchie/mensole cinerarie;
- c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

La decorrenza coincide con la **data della sepoltura**.

È facoltà del Comune rinnovare le concessioni, allo scadere e previa richiesta da parte degli interessati, per un tempo non superiore alla durata della concessione originaria

Art. 28 – Modalità di concessione

Con apposito bando, il Comune provvede alla concessione di loculi e spazi per la sepoltura. Nel caso di sepoltura individuale, l'assegnazione del loculo avverrà a gradimento del richiedente e comunque nei limiti della disponibilità. In questi casi, il coniuge superstite può richiedere la concessione di un loculo vicino a quello destinato alla tumulazione del coniuge defunto, sempre che ciò sia possibile tenuto conto della disponibilità.

La Giunta Comunale con apposita delibera aggiornerà il costo delle concessioni.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

La concessione non può essere fatta a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 29 – Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al sesto grado ed estesa ai conviventi. Rimangono esclusi dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno di questi modi.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.

CAPO II - RETROCESSIONI

Art. 30 – Rinuncia alla concessione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia ad aree libere quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione ovvero l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o sia comunque libera da salme o resti mortali in genere.

Può altresì accettare la rinuncia ad aree parzialmente od interamente costruite, in quest'ultimo caso il manufatto deve essere libero da salme o resti mortali in genere. Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite valutato d'intesa con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune ha altresì facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi da salme o resti mortali in genere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 31 – Calcolo dei rimborsi

Nei casi di rinuncia di cui all'articolo 30 il Comune non rimborserà comunque più del 60% della somma versata dal concessionario.

Nei casi in cui il periodo di occupazione si protragga per più del 40% del tempo previsto dalla concessione, il rimborso sarà pari alla percentuale residua della stessa.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 32 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, II comma, del D.P.R. 10/09/1990, n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò risulti necessario per ampliamenti, modifiche topografiche o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale darà notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Comunale per 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Art. 33 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni, dal decesso, cremazione, esumazione od estumulazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;
- f) quando si riscontrino inadempienze ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se ne ricorre il caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri in aree comuni. Il comune disporrà quindi la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 34 - Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLA PIETAS E FINALI

CAPO I

Art. 35 – Scadenza della concessione prima della rotazione

Nel caso in cui la concessione venga a scadere prima del termine minimo previsto per la rotazione e non si addivenga per qualunque ragione al rinnovo della stessa, la salma rimarrà inumata o tumulata nella sepoltura privata o di famiglia fino al maturare del periodo minimo per la rotazione senza spesa alcuna per gli eventuali obbligati per legge.

Art. 36 - Cautele

Chi domanda un servizio (tumulazione, inumazione, cremazione, traslazioni, estumulazione, etc.) od una concessione o l'apposizione di lapidi, croci, busti etc. o la costruzione di manufatti si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale resterà estranea ad ogni azione che ne consegue. L'Amministrazione Comunale, per le vertenze in materia, si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia stata pronunciata una sentenza definitiva.

Art. 37 – Normativa applicabile

Per quanto non espressamente regolato dal presente regolamento, si rimanda alle leggi in materia.

Eventuali atti o fatti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento e dalle leggi in materia spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti di competenza del Consiglio Comunale.